IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno L - Serie IV - Vol. VII - Fasc. XI - Novembre 1925

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - **IL NUOVO RITUALE.** Della Penitenza, p. 321. - Della Comunione, p. 322. — **QUESTIONI.** Circa le conferenze dei casi, p. 328. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Gli assegni di congrua e le spese di culto alle parrocchie ex-conventuali, ex-collegiate, ex-ricettizie, p. 332. — **BREVI RISPOSTE** (105-113), p. 344. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 345. — **RECENSIONI**, p. 348.

IL NUOVO RITUALE

(Continuazione vedi pag. 293)

DELLA PENITENZA

Nel prologo di questo titolo III non vi è altro mutamento che quello necessariamente indotto dal can. 882 le cui parole sono di peso sostituite alla antica dizione: *Si periculum mortis immineat, approbatusque desit confessarius* ecc., la quale conteneva una condizione limitativa esplicitamente esclusa dal Codice che dice: *etiamsi praesens sit sacerdos approbatus*. Il resto dei 5 numeri è intatto.

Nel cap. I « Ordo ministrandi » ai *due* numeri 7 e 8 circa il confessionale, sono sostituiti in *tre* numeri 7, 8, 9 i cann. 908, 909, 910 del Codice che precisano molti punti, più o meno sottaciuti nella vecchia dizione. Poi, all'infuori dell'avanzamento di numerazione nei commi successivi (10, 11 invece di 9, 10), il testo di questo capo rimane esattamente qual'era.

Il titolo del cap. II ha una lieve aggiunta, dicendo ora: « Absolutionis forma *communis* »; la si intende facilmente col solo confronto coi titoli dei seguenti capi III-V. Nel testo della formola l'indicazione del segno di croce † ch'era prima dopo la parola *Patris*, è stata spostata dopo la parola *Filii*: ciò per una semplice ragione di euritmia tipografica, già applicata anche nel Messale (*Ordo Missae, Ritus servandus*, ecc.), ma non ha alcuna conseguenza della pratica: tutti i sacerdoti sanno che il segno di croce si fa durante tutta la formola alzando la mano alle parole *In nomine*, fermandola alla parola *Patris*, abbassandola alla parola *et Filii*, e pronunziando le restanti *et Spiritus Sancti* nel tracciare la traversale. È invece più importante l'aggiunta alla rubrica che segue, n. 3, completata ora dalle parole « Episcopus autem in absolvendis fidelibus ter signum crucis facit »: cfr. S. R. C., n. 3731 ad V (20 maggio 1890). Anche la rubrica n. 4 ha una ottima modifica: ove prima leggevasi « In confessionibus autem frequentioribus (parola ambigua) et brevioribus, omitti potest *Miserea-*

tur etc. », oggi si legge semplicemente « *Iusta de causa* omitti potest etc. ».

Pure il titolo del cap. III è stato modificato in conformità del can. 196 in maniera più precisa: prima leggevasi: *De absolutione ab excommunicatione in foro exteriori* »; oggi dice: « *De modo absolvendi ab excommunicatione extra sacramentalem confessionem* ». Consegue che questa forma deve adoprarsi anche quando si assolve in foro *interno* extra-sacramentale. Pertanto è stata corretta in simil modo l'ultima rubrica (n. 8) sostituendo alla frase « in foro autem *interiori* » l' altra, « in foro autem *sacramentali* ». Nel testo della formola, nulla è mutato: sono solo completate le varianti tra parentesi riguardanti il sesso « Salvum(-am) fac... » e al n. 6 in fine è stato aggiunto l'*Amen*, che mancava nell'edizione del 1913.

Nei due cap. seguenti IV e V nulla noi abbiamo a osservare, eccetto che dal tit. del cap. V sono scomparse le parole *vel intra* con che è indicato che nel foro sacramentale basta la formola comune per assolvere da sospensione e da interdetto: ivi pure al n. 2 all'ambigua dizione *in foro conscientiae* è sostituita la precisa *in foro sacramentali*.

DELLA COMUNIONE

Veramente il titolo IV porta ancora l'epigrafe *de SS.ma Eucharistiae Sacramento*, ma in realtà non dispone se non della Santa Comunione, in conformità con lo spirito del Rituale di indicare quel che devesi osservare « nell'amministrare e ricevere i santi Sacramenti »: quindi nulla vi è che riguardi l'esposizione del SS.mo, non essendo questo il luogo di accennarlo (cfr. anche il Codice tit. III del l. III, in confronto col XV). Il n. 5 del primo capo conserva naturalmente le migliore che ha già ricevuto nel can. 1270 (e, in fine, nel can. 1269 § 1) del Codice; nel n. 6, ove si accenna alla lampada eucaristica, le brevi parole del testo antico sono ora sostituite in tutto dal can. 1271, eliminando così dall'Appendice il decreto 9 luglio 1864, che vi si leggeva per quarto nel titolo corrispondente. Nel n. 8 il periodo *Arcendi autem*, è stato in tutto conformato al can. 855 § 1, eliminando così la esemplificazione dei *publici peccatores*. Anche il n. 11 ora leggesi in tutto com'è nel Codice, can. 854 § 1.

Sono stati aggiunti poi altri sette numeri, tutti presi dal Codice: i nn. 12 e 13, riguardanti il Ministro della sacra Comunione sono rispettivamente i canoni 845 e 846; il 14 e il 15 circa il rito della Comunione (in azimo o in fermentato) sono i canoni 851 e 866, e per tale aggiunta si è eliminato dall'Appendice il dispositivo del decreto *Tradita*

ab antiquis, ch'era ivi il secondo del titolo corrispondente nell'edizioni del 1913. I nn. 16, 17, 18, circa il tempo e il luogo della Comunione sono esattamente i canoni 867, 868, 869 del Codice: non vi è dunque nel Rituale alcuna migliore dichiarazione delle discusse disposizioni circa la Comunione nel sabato santo, e nella Messa di Natale.

E veniamo al cap. II: « Ordo administrandi sacram Communionem ». La prima rubrica è notevole forse più per quello che conserva che per quello che muta. Vediamo infatti conservata la antica disposizione relativa ai vasi di vino e acqua per purificazione di coloro che si sono comunicati, sebbene sia andata ovunque in disuso, dopo l'abolizione, pei laici, della Comunione *sub utraque*; e questo è certamente un semplice omaggio alla tradizione: chè di troppi disordini sarebbe causa chi volesse restituire l'antico uso seguendo letteralmente il Rituale. Vediamo pure immutata la prescrizione del *linteum mundum* (al n. 12 è detto *linteum seu velum album*) per i comunicandi: nessun accenno ai dischi metallici, che per Roma furono detti semplicemente tollerati, purchè non mancasse la *tovaglia candida* su la balaustra a cui i fedeli si comunicano. E a questo proposito accenniamo che la rubrica del cap. I, n. 3 in fine, mantiene che *viri, quantum fieri potest, a mulieribus separati, Sacramentum suscipiant.* Nulla è mutato circa la prescrizione che il *Confiteor* sia detto dal ministro *nomine populi.*

I cambiamenti indotti sono: un opportunissimo *extra Missam,* aggiunto fin dalla prima riga, mentre prima solo dal n. 10 si rilevava che quanto vien detto si applica alla Comunione *extra Missam.* L'accenno al colore della stola: prima era detto *coloris Officio illius diei convenientis*: ora invece « *semper albi* vel Officio illius diei convenientis (mutato tamen colore nigro in violaceum die Commemorationis Omn. Fid. Def.) ». Il color bianco, infatti, è proprio della SS.ma Eucaristia; e, amministrata *extra Missam,* la Comunione non ha relazione con l'ufficio del giorno; ma se si vuole maggiore uniformità col resto dei parati dell'altare, come osservava il Gavanto a proposito del conopeo, che voleva ragionevolmente *eiusdem coloris cuius sunt pallium altaris et cetera paramenta pro tempore festique ratione,* si può usare il colore medesimo del conopeo (il quale non va cambiato se si celebra la Messa in altro colore, eccetto se sia cantata). In proposito di ciò è assai istruttivo il cambiamento operatosi: invero anche il 12 marzo 1836 la S. C. dei Riti si appellava al Rituale Romano per escludere la stola bianca *Iuxta Ritualis Romani rubricam debere esse coloris illius diei Officio convenientis.* Nel 1877 però ammise la tolleranza ove fosse già consuetudine (n. 5706 coll. Gardell.). Nel pubblicare quindi, la collezione autentica, il decreto del 1836 fu così riformato (2740 ad XII): « An Stola « pro ministranda SS. Eucharistia extra Missam esse *debeat* coloris

« Officio illius diei convenientis, uti praescribit Rituale Romanum, vel « etiam esse *possit* alba, prout valde conveniens Sacramento Eucharistiae, — R. *Affirmative ad utrumque* ». Infine interrogata nel 1912 di qual colore doveva essere la stola, in amministrare la Comunione fuori di Messa, nel giorno dei Defunti, rispose « Utendum colore violaceo, « aut albo ». Ora, finalmente, il Rituale statuisce: « *semper albi* vel « Officio illius diei convenientis ». Dunque la stola bianca per la Comunione *extra Missam* è sempre preferibile, anche *ove si suole mutare il conopeo secondo l'ufficio del giorno*: si può però mutare stola, come muta il conopeo. Crediamo quindi assai meno congruo mutare la stola ove non si suole mutare il conopeo, il quale uso di lasciare sempre bianco il conopeo, fu, del resto, già dichiarato meno consigliabile in *praxim*, dalla stessa S. C. dei Riti [n. 3035 ad 10] che si appellava alla contraria prassi delle chiese di Roma.

Altro ritocco riguarda la *borsa* (che — aggiungiamo fra parentesi — deve essere sempre del colore della stola: decr. 3515, I): ove prima dicevasi che il sacerdote *procedit ad Altare manibus iunctis* si è aggiunto *vel bursam cum corporali ante pectus deferens* non solo per dimostrare la necessità del corporale che non può sostituirsi con la palla, ma anche per eliminare l'uso in qualche luogo invalso e anche approvato da qualche liturgista, di far portare la borsa dal chierico, uso che ha contro il decr. 2850, del 24 sett. 1892.

È anche a notare un lieve emendamento circa la genuflessione: leggevasi finora *facta prius et postea genuflexione, extrahit pyxidem, et illam* etc.; ora leggesi: « facta prius genuflexione *in plano*, tabernaculum aperit, genuflectit, extrahit pyxidem, et illam etc. ». Sembrava cioè, per quel *prius et postea*, che il sacerdote dovesse fare un'altra genuflessione su la predella prima d'aprire il tabernacolo, mentre ora è chiaramente detto che dopo la genuflessione *in plano* appena giunti all'altare e accese le candele, non si deve genuflettere altro che a tabernacolo aperto, nel momento di estrarre la pisside: la seconda genuflessione, dopo scoperta la pisside, si aspetta a farla quando ci si deve rivolgere (di fianco), verso il popolo pel *Misereatur*, com'è detto concordemente al n. 2 identico nel vecchio e nel nuovo testo.

Al n. 3 le parole « et duobus digitis, pollice et indice, Sacramentum « accipit *et elevat* » sono modificate esattamente come nelle *Rub. gen. Miss.* p. II, tit. X, n. 6, così: « dextera vero sumit unam particulam, « quam inter pollicem et indicem *tenet aliquantulum elevatam* super « pyxidem »: non occorre rilevare la maggiore precisione e chiarezza del nuovo testo.

La finale del n. 4 che diceva: *Sacerdotes vero cum stola communicent* è così rifatta, secondo il decr. 3499 ad I-II: « Sacerdotes vero et Diaconi

« communicantes utantur stola coloris albi vel eiusdem coloris ac Sacer-
« dos qui ministrat ».

Al n. 6 ove leggevasi « Sacerdos *reversus ad Altare,* dicit: *O Sa-*
« *crum convivium,* etc. » ora anche più chiaramente è detto: « Sacerdos,
« reversus ad altare, pyxidem super corporale deponit, genuflectit *ac*
« *deinde* dicit: O sacrum, etc. ». Ciò dimostra chiaramente che non è lecito quel che comunemente si fa, di cominciare cioè l'*O Sacrum convivium,* dopo distribuita l'ultima particola, *nel tornare* all'altare: già era ciò escluso col *reversus,* che non è *revertens*; ora precisamente si dichiara che non si deve cominciare l'*O Sacrum convivium,* che *dopo* fatta la genuflessione alla pisside: *ac deinde dicit*; nel contempo si coprirà la pisside, si farà l'abluzione delle dita, e si riporrà la pisside nel ciborio, come accena l'*Interim* ora aggiunto al principio del n. 8. (Cfr. decr. 3116, 3975 ad III).

Anche all'orazione nel tempo pasquale *Spiritum nobis* è ora meglio accennata la conclusione lunga: laddove infatti lo stampato terminava con *qui tecum vivit et regnat* etc. è ora svolto *et regnat in unitate eiusdem Spiritus,* etc. come già trovavasi nel Messale al sabato santo.

La rubrica 8 oltre l'accennata specificazione dell'*Interim,* ha in fine un'utile riforma della prescrizione relativa all'abluzione: si leggeva fin qui: « digitis abluat ablutionem vero sumat, si celebraverit,
« aut iis qui tunc communicarunt sumendam tradat, aut saltem in sa-
« crarium iniiciat »: ora invece tanto il primo che il secondo modo sono omessi, e il terzo, solo adottato, vien meglio chiarito così: « sub-
« inde in vase cum aqua parato eosdem digitos, quibus tetigit Sacra-
« mentum, abluat...; aqua vero ablutionis suo tempore mittatur in
« sacrarium vel, si hoc desit, in ignem » (cfr. can. 1306 § 2 fin.). È facile vedere, come osservava già il Baruffaldo, che « quod in Rubricis
« praecipitur — ora si dirà *praecipiebatur* — videtur grave et incom-
« modum, nempe ut sumatur a Sacerdote, si iam celebraverit, vel ab iis
« qui communicaverint ». Anche l'ultimo comma di questo n. 8 è più preciso nell'indicare la genuflessione: prima leggevasi: « Postea *ge-*
nuflectens reponit Sacramentum in tabernaculo et clave obserat » ora invece: *Postea reponit pyxidem in tabernaculo, genuflectit, et ipsius tabernaculi ostiolum clave obserat.*

Tra il n. 9 e il vecchio 10 (nei quali si è avuto cura di meglio indicare la Comunione che, *ex rationabili causa* com'era già detto, precede e segue immediatamente la Messa, mutando l'*ante* e *post* Missam in un « proxime ante vel statim post Missam *privatam* ») è inserito un nuovo n. 10 così: « Ritus superius descriptus servandus est etiam a Dia-
« cono sacram Communionem ministrante. Episcopus autem, post sa-
« cram Communionem distributam extra Missam, benedicit more so-

« lito, dicens *sit nomen Domini benedictum*, etc., et ter signum crucis « facit » (cfr. decr. 3074 ad I; 3731 ad V; 4195 ad II).

Nell'attuale n. 12, (già 11) sono indotte queste lievi modificazioni, già adottate nel Messale tipico: tra le parole « antequam se purificet, « ponat particulas consecratas in pyxide vel super patenam » ov'è la virgola, inserisce *facta genuflexione*, indicando quindi che deve genuflettersi pure prima di collocare le ostie consacrate anche sulla patena; dopo le parole « nisi a principio positae fuerint in pyxide », aggiunge *seu in alio calice*. Poi, invece della dizione troppo serrata: « et « genuflectit, ministro interim faciente confessione ut supra: postea « vertens se ad populum in cornu Evangelii dicit: Misereatur etc. », continua più pianamente: « Interim minister ante eos (communican- « dos) extendit linteum seu velum album et pro eis facit confessionem « dicens *Confiteor* etc. Tum Sacerdos iterum genuflectit, et manibus « iunctis conversus ad populum etc. ut supra ». L'ultimo periodo di questo numero *Quod si contingat* diviene un nuovo n. 13: ove, invece di *absoluta Missa* vien meglio detto, come sopra al n. 11 *proxime ante aut statim post Missam privatam*; si aggiunge inoltre « *omissis tamen* « *semper Alleluia* et benedictione in fine, si paramenta nigri coloris « adhibeantur » cfr. S. R. C., decr. 4257 ad VII.

Il cap. III *de Communione paschali*, mostra nel suo profondo rifacimento, tutta la disciplina sapientemente mutata dal Codice, col cambiare in semplice consiglio *l'obbligo* di fare la propria Comunione pasquale nella propria parrocchia. Del vecchio testo è dunque rimasta solo l'ossatura, come appare nel n. 1, ove alle disposizioni del Conc. Lat. IV sono sostituiti espressamente citati e riferiti i can. 906 e 859 § 1. Il n. 2 è ora il resto (§§ 2, 3, 4) del can. 859 e il n. 3 è il can. 860. Il n. 4 è l'antico n. 3, soppresso però per intero il periodo intermedio *Alienae suo paroeciae fideles*. Il n. 5, già 4, resta immutato. Anche nel cap. IV, *de communione infirmorum*, l'istruzione previa risente la disciplina del Codice. Abbiamo anzitutto come n. 1 il canone 864; il n. 2 è formato, nel primo comma dal can. 865 *ad litteram*; nel secondo dall'ultimo periodo del vecchio n. 1 semplificato eliminando la specificazione degli indegni *quales sunt... denuntiat* come già si era fatto al n. 8 del cap. I di questo stesso titolo IV. Il n. 3, già 2, resta immutato, ed essendosi del tutto soppresso il vecchio n. 3 *Pro viatico autem* già anticipato nel n. 1, col n. 4 si torna al testo e alla numerazione di prima: questo numero è però completato col testo del can. 858, § 2 su la comunione degli infermi non digiuni. Il n. 5 resta immutato. Nel n. 6 alla parola ambigua « *manifeste* atque honorifice » vien sostituito come nel can. 847 « *publice* atque honorifice »: quindi la rubrica secondo il medesimo canone, vien completata così: « Pri-

« vatim vero seu occulte ad infirmos sacra communio ne deferatur nisi « iusta et rationalis causa aliud suadeat ». Seguono come nn. 7, 8, e 9 i cann. 848, 849, 850 con lievi modifiche di stile; è notevole quella che interpreta il *pertinet ad parochum* aggiungendo « ad parochum *loci in* « *quo degunt infirmi* ».

Col n. 10 (già n. 7) si ritorna al vecchio testo sino alla fine senz'altra modificazione che la sostituzione nel n. 12 (già 9) di un « *vel etiam* plu- « viali albi coloris » all'ambigua « *et* si haberi potest, pluviali albi « coloris », che sembrava fare talora obbligo di quel ch'era meramente e sempre facoltativo.

Al n. 15 (già 12) dopo le parole *omnibus in genua procumbentibus* si aggiunge ora « *et velum humerale dimittit* »: disposizione troppo ovvia, ma su cui, non essendo prima accennata, si disputava. Al n. 17 (già 14) si aggiunge una disposizione pel caso, frequente negli ospedali, se debbano comunicarsi più infermi nella stessa sala: « Si plu- « ribus simul infirmis in eodem cubiculo vel loco Sacramentum admini- « stretur, Sacerdos dicat in plurali Misereatur *vestri*... Indulgentiam... « *vestrorum* tribuat *vobis* » ecc.

Così pure in fine al 22 (già 19) « dicit in plurali: Domine sancte... ut *accipientibus fratribus* (sororibus) nostris, etc. ». Nella stessa rubrica del n. 22 in principio troviamo invece del « Postea Sacerdos abluit digitos nihil dicens *et infirmo detur ablutio* » la disposizione conforme al n. 8 del cap. II cioè: « *abluit digitos* in vase cum aqua parato, nihil « dicens, et abstergit purificatorio *aqua vero ablutionis suo tempore* « *mittitur in sacrarium, vel, si hoc desit, in ignem* ».

Al n. 23 (già 20), in conformità della aggiunta fatta al n. 15, dopo la parentesi leggesi: « *velum humerale reassumit,* genuflectit, surgit, *et cum Sacramento in pyxide, velo humerali cooperta,* facit signum cru- « cis » etc. come prima: così pure al 26 (già 23) ove leggevasi l'ambiguo *in pyxide velo* (?) *cooperta,* si è specificato *velo humerali.*

Nel n. 27 (già 24) il semplice ed equivoco « *eum* (*infirmum*) *manu* « *benedicit* » è ben chiarito dalle parole: « dicens more solito *Benedictio* « *Dei onnipotentis... descendat super te* (vel *vos* si plures infirmos com- « municaverit) etc. ».

Da ultimo coi nn. 28 e 29 si hanno due nuove rubriche: l'una, la 28, assai ovvia: « Ritus superius descriptus servandus est etiam a « Diacono sacram communionem ministrante »; l'altra, la 29, importantissima, completa a un tempo il n. 8 e il can. 849, § 2 fin.: « Quando « ex iusta ac rationabili causa, privatim sacra Communio ad infirmos « defertur, sacerdos *saltem* stolam semper habeat propriis coopertam « vestibus; in sacculo seu bursa pyxidem recondat, quam per funiculos « collo appensam in sinu reponat; et numquam solus procedat, sed uno

« saltem fideli, in defectu clerici, associetur. Cum autem ad infirmi cu-
« biculum pervenerit sacerdos superpelliceum induat cum stola, *si illud*
« *antea non induerit* ». Così si è anche eliminato un altro numero dell'Appendice: il 3° del titolo corrispondente (Bened. XIV, *Inter omnigenas* e S. C. disc. Sacr. 23 dec. 1912).

(Continua).

QUESTIONI

Circa le conferenze dei casi.

I.

Si domanda anzitutto se, dopo il Codice, possa ancora sostenersi la *consuetudine* che esenta dall'intervento alle conferenze dei casi i canonici e le dignità della cattedrale, nonchè i parroci e i sacerdoti semplici che hanno raggiunto l'età di 50 anni.

R. Premettiamo che nel fatto non ci risulta sufficientemente provata la consuetudine in parola, riguardo all'esenzione dei canonici e delle dignità della cattedrale; anzi il documento che dovrebbe sostenerla, una circolare del vescovo P., dice proprio il contrario, che cioè i detti capitolari sono « per antica consuetudine » dispensati dallo *scrivere* la soluzione, non già dall'intervento alle conferenze e dallo studio e discussione dei casi, che è cosa ben diversa. Così ridotto l'oggetto della consuetudine, questa gioverebbe ben poco attualmente, poichè la soluzione *scritta* dei casi, ora non è più richiesta che « si conventus haberi difficile est », giusta il can. 131, § 2.

Venendo ora al quesito proposto osserviamo:

1° La materia di cui è questione è tutta compresa nel can. 131 da cui si raccoglie: *a*) In ogni città vescovile e nei singoli vicariati foranei in giorni da fissarsi prima dall'Ordinario del luogo, spesse volte nell'anno si devono tenere le cosidette conferenze dei casi morali e liturgici; *b*) oltre le questioni *de re morali et de re liturgica*, in queste conferenze, a giudizio dell'Ordinario, si possono aggiungere altri esercizi, atti a promuovere fra il clero la scienza e la pietà; *c*) ove sia difficile tenersi tali conferenze, secondo le norme da stabilirsi dall'Ordinario, le risoluzioni alle proposte questioni devono mandarsi per iscritto; *d*) alle conferenze devono intervenire, o, in mancanza delle medesime, mandare le risoluzioni per iscritto *tutti* i sacerdoti secolari, i religiosi, benchè esenti, aventi cura d'anime, e, se non hanno tali conferenze nelle loro proprie case, i religiosi che sono facoltizzati dall'Ordinario a ricevere le confessioni; *e*) sono esenti da tale obbligazione coloro soltanto che dal medesimo Ordinario furono *espressamente* disobbligati. Fuori di questi chiari termini del diritto, ogni contrario uso o consuetudine in proposito, si deve intendere soppressa a norma del can. 5, ossia — qualora sia centenaria o immemoriale — se e finchè l'Ordinario non giudichi non potersi essa prudentemente rimuovere.

2° Circa le persone *obbligate* a intervenire, debbono distinguersi due epoche nella storia del diritto: l'anteriore e la posteriore al Concilio Romano del 1725 sotto Benedetto XIII. Infatti le conferenze dei casi sono molto più antiche di questo Concilio, come notavasi già nel fol. della *Treviren. - Iurisdictionis*, 2 april. 1729 in S. C. Concilii, ove leggesi, in ristretto, che su l'esempio di S. Carlo Barromeo (il quale per primo rese obbligatorie in Italia queste conferenze di casi, *per parochos et omnes de clero habendas*, nel Conc. prov. Mediol. I, cap. 29) molti vescovi le adotarono per le loro diocesi, e la medesima S. C. del Concilio più volte ne trattò nelle sue risoluzioni, finchè per legge generale vennero disciplinate tali conferenze dall'(allora) recente Concilio Romano di Benedetto XIII nel 1725, titolo XV, cap. 9. Dalle risoluzioni anteriori al Concilio, emanate dalla S. Congregazione, si raccoglie che, sebbene le conferenze dovessero tenersi *per parochos et omnes de clero*, pure diversa era la misura di quell'obbligo. Per gli aventi *cura d'anime* fu stabilito fino da principio (*Lauden. - Iurisdictionis*, 1° dec. 1691), che il Vescovo poteva punire i *renuentes*. Dub: 11. « An iidem Curati et Vicarii renuentes cogi pos- « sint et puniri ab Episcopo ». R. *Affirmative*; ben presto la medesima norma fu estesa a tutti i *confessori*, ma insieme si affermò che i non confessori potevano soltanto esortarsi. In *Civit. Pleb.*, Conferentiae casuum, 15 mart. 1692. Dub. I. « An Episcopus compellere possit *canonicos*, confessarios, ceterosque « presbyteros *cathedralis*, sub poena pecuniaria, ut accedant ad congrega- « tionem casuum conscientiae. II. An cogere possit confessarios et ceteros pre- « sbyteros dioecesanos, etiam ecclesiastica dignitate insignitos ad interessen- « dum eidem congregationi casuum, ad modicum iter peragendum et conve- « niendum ubi praefata congregatio fieri consuevit ». R. « Ad I. posse com- « pellere omnes sacerdotes saeculares *confessarios*, etiamsi non sint canonici; « *ceteros vero hortari*. Ad II. Ut ad primum ».

Ma nel Concilio Romano sotto Benedetto XIII (l. c.), fu tolta ogni distinzione tra confessori e non confessori, quanto ai secolari, e solo ne furono esentati i chierici non ancora *in sacris* (ai quali già prima, Innocenzo XIII, nel 1723, aveva estesa la *esortazione*: « Enixe hortamur... ut omnes ecclesia- « stici (videlicet clerici tam in minoribus quam in maioribus ordinibus consti- « tuti,...) etiam collationibus habendis... intersint ») prescrivendosi: « Quocirca « operae pretium ducant Episcopi, omnemque curam ac diligentiam adhibere « non desistant, quousque congregationes tum in civitatibus tum in dioece- « sibus, per omnes de clero sacris initiatos, canonicos, parochos et confes- « sarios,... sub certa poena pecuniaria contra contumaces, habeantur, etc. ». E tale disciplina fu costantemente tenuta ferma in seguito dalla S. C. del Concilio. Così nella *Larinen.* del 30 agosto 1732 *Decretorum synodalium*, al dubbio I « An iuxta decretum Synodi... indiscriminatim *omnes ecclesiastici* « teneantur interesse congregationibus... ». R. *Affirmative*, praeter quam quoad « clericos non constitutos in sacris, qui non sunt cogendi ». Così pure poco dopo, in *Salernitana - Edictorum*, 27 sept. 1732 al dubbio: « An *dignitates et* « *canonici ecclesiae cathedralis* cogi valeant sub poena pecuniaria ut inter- « sint congregationibus de casibus conscientiae hebendis ». R. « Ut in *Larinen.* « nempe ut omnes ecclesiastici (exceptis tamen clericis qui minoribus tantum « ordinibus essent initiati, compelli ab Episcopo possint ut ad collationes

« habendas conveniant ». Infine, nella *Fulginaten. - Praeeminentiarum,* 29 april. 1780, interpellata « An clerici omnes huius civitatis *in sacris* constituti, item- « que Protonotarii Apostolici non participantes, teneantur adesse mensua- « libus congregationibus » rispose: « Posse Episcopum omnes cogere et relu- « ctantes punire iuxta modum a Concilio Romano praefinitum ».

Il Codice, accennando alle persone *obbligate,* non fa più alcuna menzione dei chierici minori, ma statuisce nettamente: « interesse... debent, nisi a loci Ordinario exemptionem antea *expresse* obtinuerint, *omnes* sacerdotes saeculares ». Ossia fuori dei disobbligati *espressamente* dal Vescovo non vi è distinzione o eccezione alcuna tra quelli che devono intervenire alle conferenze: tutti i sacerdoti sono tenuti a intervenire alla soluzione dei casi.

Ciò premesso è chiara la conseguenza che anche i canonici di cattedrale, anche i sacerdoti che hanno passato i cinquant'anni sono tenuti a risolvere i casi morali e liturgici, se non ne abbiano ottenuta personalmente — che tanto qui vale l'*expresse* — esenzione da parte dell'Ordinario. La legge qui parla ben chiaro, e quel che non dice non ammette. *Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.*

La consuetudine contraria non può dunque sostenersi che nei limiti del can. 5, in quanto cioè, dato che sia centenaria o immemoriale, l'Ordinario stimi che non possa prudentemente rimuoversi. Ciò dipende dalle circostanze di tempo e di luogo, ed è totalmente rimesso al prudente arbitrio e alla coscienza dell'Ordinario. Crediamo però che oggi assai meno che per l'addietro occorra la necessità di conservare tale consuetudine ove tuttora esista. Infatti oggi generalmente si lamenta scarsezza di clero, e quindi il numero di coloro che son tenuti a intervenire alle conferenze, tenuto conto dei legittimamente impediti, è molto diminuito in confronto del passato: ciò basterebbe a far eliminare una consuetudine che lo restringa, appunto perchè è necessario compensare questa diminuzione. Senza dire che oggi le difficoltà di comunicazione, le quali in altri tempi legittimavano (entro certi limiti: chè come abbiamo visto in *Civit. Pleb.* la S. C. non tenne conto del « modicum iter peragendum ») la dispensa generica, sono grandemente diminuite. In pratica, quindi, la *consuetudine* può quasi totalmente trascurarsi, come ragione di eccezione, e deve piuttosto provvedersi ai casi particolari con singolari dispense, come sembra insinuare la parola *expresse* del can. 131.

Nè vale opporre la decisione della S. C. C. in *Fulginaten.* 6 iul. 1886, 12 iul. 1890, riportata nel *M. E.,* VI, II (1890) p. 145 (ove possono leggersi altre belle osservazioni sul tema che trattiamo). È vero che in essa, tutto vagliato, la S. C. al dubbio « An possit Episcopus cogere omnes sacerdotes, « non exceptis canonicis et dignitatibus, ut adsint conventui de re morali, *et* « *ductis sortibus quaestionum solutionem scripto praebeant*; vel potius stan- « dum sit *consuetudini* in casu » rispose: « Servetur consuetudo ». Ma, anche omesso che la consuetudine pare avere per oggetto piuttosto l'obbligo di leggere la soluzione *scritta* e di sottostare alla sorte, è abbastanza significativo che proprio in *Fulginaten.,* il 29 aprile 1780, la S. C. rispose, come abbiam visto: « Posse Episcopum omnes cogere et reluctantes punire ». Si tratta dunque di circostanze particolari del caso, accennate in *Mon.* ivi, p. 146, sotto *m*), le quali nel 1890 legittimavano la generale eccezione consuetudi-

naria, che non fu voluta riconoscere nel 1780. (E del resto: *habent sua sidera lites*!). Tali erano l'abbondanza del clero, l'essere i canonici *esaminatori sinodali* per cui « sembrava indecoroso che fossero costretti a dar prova della loro scienza innanzi a coloro che forse più tardi dovevano da essi venire esaminati », ecc.).

Ad ogni modo è certo che tale consuetudine, per sostenersi dopo il Codice, ha bisogno a norma del can. 5 di venire esaminata e riconosciuta dall'Ordinario, e se questi giudica più opportuno alle attuali circostanze rispettare alla lettera l'*expresse* del can. 131, provvedendo ai singoli casi, anche a quelli degli esaminatori sinodali, solo con dispense personali, nessuno può imporgli il rispetto a eventuali consuetudini.

II.

Se l'Ordinario possa, dopo il Codice, comminare ai renitenti la sospensione.

R. Si fa bene a distinguere « dopo il Codice ». Innanzi infatti al Codice, lo stile della S. C. del Concilio, dimostrato da numerose decisioni era di non ammettere, contro i *renuentes* a intervenire alle conferenze dei casi che pene pecuniarie, le quali la stessa S. C. in diversi casi volle moderare.

Abbiamo già visto infatti che nella *Civit. Plebis* del 15 mart. 1692 rispose *Affirmative* al quesito « An Episcopus possit compellere Canonicos, confes- « sarios, ceterosque presbyteros cathedralis *sub poena pecuniaria*, ut acce- « dant ad congregationem casuum »; il qual decreto fu dato anche in *Ariminen* del 18 giugno 1699 in cui si chiedeva se potesse confermarsi lo statuto sinodale in *cui iubebantur huiusmodi congregationibus interesse sacerdotes cuiuscumque conditionis... sub poena iuliorum trium locis piis applicanda*. Nella costituzione di Innocenzo XIII nel 1723 e nella stessa costituzione di Benedetto XIII nel Concilio Romano del 1725 non si parla, come vedemmo, quanto ai secolari, che di « certa pena pecuniaria *contra contumaces* », mentre quanto ai regolari negligenti, si disponeva solo la sospensione *ab audiendis confessionibus*. Nella *Acerrarum* del 23 agosto 1727 il quinto dubbio era: « An poena « ducatorum duodecim imposita per Episcopum adversus canonicos non inter- « venientes congregationi casuum... sustineatur vel potius sit moderanda ». E fu risposto: « Poenam esse reducendam ad solutionem unius ducati *pro* « *qualibet vice* ».

Quanto ad altre pene, abbiamo la risoluzione in *Larinen.* del 30 agosto 1732 in cui ad II: « An contra eos qui non intersunt sustineantur poenae in « eodem decreto synodali inflictae, i. e. *quod sacerdotes debeant abstinere* die « sequenti *a celebratione Missae*, et quod clerici non sacerdotes, debeant solvere « unum carolenum qualibet vice, applicandum Seminario » fu risposto « *Su-* « *blata poena suspensionis*, poenam pecuniariam quoad habentes curam ani- « marum et confessarios, esse statuendam in duobus carolenis, quantum ad « reliquos in uno » la quale risoluzione fu anche data, per un caso analogo, nella *Salernitana*, del 27 sett. 1732.

E ciò ben si intende, osservando che espressamente il Conc. Rom. non aveva preso in considerazione pei secolari altra pena che la multa pecuniaria,

onde questa sanzione era passata in stile, come fu già osservato nella *Fulginaten.* del 1780: « posse puniri *iuxta modum a Concilio Romano prafinitum* ».

Dopo il Codice, can. 2377, si dovranno usare criteri più estensivi in materia? Non lo crediamo. Ed è facile persuadersene, quando si consideri che il c. 2377 non parla di *transgressores*, ma bensì di *contumaces*. Chi manca senza giustificazione alle conferenze dei casi, non è, per questo, *contumace contro il precetto del can. 131* — « sacerdotes contra praescriptam can. 131, § 1 *contumaces* » — ma diventa tale se dopo essere stato canonicamente ammonito, e avvertito della pena *arbitraria* da incorrere, nonostante ciò persevera nella trasgressione. In tal senso anche prima del Codice vigevano certamente altre pene contro i *contumaci*, dopo esperita invano la multa pecuniaria contro i *trasgressori*. Anche Benedetto XIV nella *Instit. eccl.* 102, dopo aver precisamente proposta e illustrata con la sua solita arguzia la pena pecuniaria contro i trasgressori, dice e ripete che « contumaces *arbitrio nostro puniemus* ». Quindi, anche senza ricorrere al trito *correctio iurium ut odiosa non praesumitur*, possiamo ben ritenere che il can. 2377 non cambia lo stato di diritto invalso e che crediamo avere sufficientemente illustrato.

In pratica, dunque, come sanzione ordinaria contro i trasgressori, i Vescovi e i Sinodi ritengano la pena pecuniaria; beninteso che resta loro piena libertà di applicare altre pene più gravi, anche le censure, contro coloro che saranno accertati contumaci mediante le previe monizioni canoniche con comminazione della pena da incorrere in caso di ulteriore trasgressione.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Assegni di congrua e per le spese di culto alle parrocchie ex conventuali, ex collegiate, ex-ricettizie (1).

Norme legislative e giurisprudenza della Corte suprema.

Decreto Commissariale Pepoli 29 ottobre 1860, n. , di abolizione delle decime ecclesiastiche nell'Umbria. — Art. 2. - I sacerdoti aventi cura d'anime, i cui benefizj od assegnamenti non dànno una rendita annua di lire italiane 800, per quelli, la cui cura non conta più di 500 anime, e di L. 1200, per quelli, che hanno cura di maggior numero di anime, potranno domandare ed ottenere un annuo sussidio, che corrisponda alla deficienza.

1. Cass. Roma, 8 maggio-19 giugno 1911, c. *Lupparelli*. (Dir. Eccl., 1913, 356).

Per l'art. 2 del Decr. Comm. per l'Umbria 29 ottobre 1860, il sussidio da concedersi ai parroci poveri fino a compiere l'annua rendita di L. 800 o 1200,

(1) Per completare la raccolta delle massime circa le congrue, ecc., cui tanto buona accoglienza hanno fatto i Lettori, e anche avvocati e civilisti, l'egregio sig. avv. Tiberio Natalucci ci manda questo nuovo suo lavoro che pubblichiamo ben lieti di potergli nuovamente esprimere la riconoscenza del *Monitore*. (N. d. R.).

a seconda che trattasi di parrocchie con popolazione inferiore o superiore alle 500 anime, riguarda soltanto la *congrua*, ed in esso non possono conglobarsi le *spese di culto*.

Per queste spese va provveduto con assegno separato, da decorrere dalla data del Decr. Comm. del 1860, salva la prescrizione, e non dalla data della legge 30 giugno 1892.

Altrettanto deve dirsi per la spesa del coadiutore.

2. Cass. Roma, 5 settembre-9 ottobre 1913, c. *Gherardi*. (Dir. Eccl., 1913, 481).

La disposizione dell'art. 2 del Decr. Pepoli 29 ottobre 1860, che stabilisce annui sussidi di L. 800 per i titolari di parrocchie aventi una popolazione non superiore alle 500 anime, è stata abrogata dall'art. 28 della legge 7 luglio 1866.

3. Cass. Roma (S. U.), 14 marzo-19 ottobre 1914, c. *Fiorucci*. (Dir. Eccl., 1915, 145).

Il Decr. Pepoli 29 ottobre 1860, riguardante le parrocchie dell'Umbria, è stato abrogato dalla successiva legge 7 luglio 1866.

4. Cass. Roma, 4 agosto 1915, c. *Leonardi*.

Conferma l'abrogazione del Decreto Pepoli 29 ottobre 1860 (art. 2).

Decreto Commissariale Pepoli 11 dicembre 1860, n. 205, per la soppressione degli enti ecclesiastici nell'Umbria. — Art. 16. - Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti e delle Collegiate ed altre annesse ai benefizj ed istituzioni dianzi contemplate non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse, non che all'ufficiatura delle chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell'interesse del culto.

In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà coi redditi alle medesime annessi e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

Dove alle Comunità, Stabilimenti e Capitoli delle chiese Collegiate sia annessa cura d'anime, si potrà, nei casi di cui sopra, provvedere con apposito decreto ad una conveniente abitazione e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore di un provvisto, e, dove occorra, per la presentazione del beneficiato.

Non potrà però in nessun caso conservarsi la cura di anime che ad un solo individuo per ciascheduna delle anzidette chiese, quando anche quella spettasse o fosse già esercitata da tutti o più membri delle Comunità e Collegiate.

1. Cass. Roma, 25 giugno-17 luglio 1901, c. *Andreoli* (Gubbio). (Riv., 1901, 540).

Il F. C., come successore del soppresso monastero, ha l'obbligo di provvedere a tutte le spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia già unita al monastero stesso, alle quali questo provvedeva prima della soppressione.

Le leggi del 7 luglio 1866 e del 4 giugno 1899, nel mentre riconoscono l'obbligo del F. C. circa le spese di ufficiatura delle chiese già annesse ai soppressi monasteri, nulla innovarono al disposto dell'art. 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860, che imponeva lo stesso obbligo alla Cassa ecclesiastica.

L'art. 2 della legge 4 giugno 1899, che dispone l'aumento del 15 % sull'ammontare della congrua per le spese di culto, non è applicabile alle parrocchie annesse ai monasteri soppressi.

2. Cass. Roma, 17 maggio 1902, c. *Molinari* (Gubbio). (Foro It., 1902, 1135).

L'onere delle spese di culto di una Parrocchia annessa ad un Convento incombe al F. C., quale successore del Convento soppresso.

3. Cass., Roma, 19 novembre-15 dicembre 1903, c. *Massabò* (Perugia). (Riv., 1904, 151).

La prescrizione quinquennale colpisce ciò che è accessorio di una entità economica (fondo, capitale, obbligazione), non ciò che consiste in un credito per sè stante, fondato cioè su di una causa propria. Ma credito per sè stante è quello del Parroco verso l'Amministrazione del F. C. per spese fatte col suo patrimonio privato, onde provvedere all'esercizio del culto; e però la domanda di rimborso di tali spese non è soggetta alla prescrizione quinquennale.

4. Cass. Roma, 25 febbraio-5 marzo 1904, c. *Andreoli* (Gubbio). (Rivista 1904, ...).

Per la determinazione della congrua parrocchiale in una parrocchia ex conventuale dell'Umbria, non sono applicabili le leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899; ma la detta congrua va regolata ai sensi ed effetti dell'art. 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860.

L'art. 16 del detto decreto non osta per tener conto, nella determinazione della congrua al Parroco di una Parrocchia ex conventuale, anche della spesa pel mantenimento dei coadiutori.

La cura delle anime è un bisogno indispensabile delle popolazioni; ed il legislatore ha disposto, perchè senz'altro abbia luogo.

È massima ormai indiscussa ed in ogni tempo affermata, che le chiese aventi cura di anime sono sempre da rispettarsi, e debbono essere quindi fornite di tutti i mezzi, che valgano all'attuazione di quel supremo bisogno, che è la cura delle anime.

L'importanza della Parrocchia, per la sua popolazione, la estensione di essa e la difficoltà delle vie non facilmente accessibili, sono motivi ammessi dai canoni della Chiesa da legittimare l'opera del coadiutore.

Il F. C. succeduto negli oneri del Monastero non può sottrarsi all'obbligo di sostenere la spesa pel coadiutore in una Parrocchia ex conventuale.

5. Cass. Roma, 12-21 settembre 1904, c. *Ausenda* (Gubbio). (Riv., 1905, 156).

Non può considerarsi reddito di ricchezza mobile un assegno, che deve essere erogato in base ad un preciso e determinato onere, rappresentando perciò una spesa effettiva, che si anticipa e che deve essere rimborsata.

Non è quindi reddito di ricchezza mobile un assegno corrisposto dal F. C. per le spese di culto e per le spese di ufficiatura della chiesa di una parrocchia ex conventuale.

6. Cass. Roma, 11 maggio 1905, c. *Cangiulli* (Orvieto). (Riv. 1905, 43).

Le leggi eversive dell'asse ecclesiastico soppressero le corporazioni, ma conservarono la Parrocchia, che rimase con la sua esistenza giuridica auto-

noma e con i diritti corrispondenti sul reddito dei beni del soppresso monastero, destinati all'esplicamento della funzione parrocchiale.

Di conseguenza il patrimonio del soppresso monastero deve intendersi devoluto prima alla Cassa ecclesiastica e poi al F. C. con l'onere di provvedere ai mezzi per l'esercizio di tale funzione, giusta il disposto dell'art. 16 del Decreto Pepoli 11 dicembre 1860, rimasto sempre in vigore per l'espressa dichiarazione dell'art. 38 della legge 7 luglio 1866.

7. Cass. Roma, 3 dicembre 1906, c. *Pimpinelli* (Spoleto). (Giur. Ital., 1907).

La dotazione delle Parrocchie ex conventuali dell'Umbria non deve essere determinata in base alle leggi 7 luglio 1866, 30 giugno 1892 e 4 giugno 1899, ma bensì secondo l'importanza della Parrocchia; in caso di dissenso fra l'Amministrazione del F. C. e il Parroco, spetta all'Autorità giudiziaria il determinarla.

L'assegno del coadiutore deve essere rimborsato al Parroco soltanto quando l'opera di questo risulti insufficiente, non per le condizioni personali di lui (età avanzata, infermità), ma per le condizioni estrinseche (importanza ed estensione della Parrocchia).

Un'attestazione dell'Autorità ecclesiastica, nell'orbita delle sue attribuzioni, può essere prodotta in giudizio come mezzo di prova, ma il magistrato non è tenuto a conformare ad essa il proprio giudizio.

8. Cass. Roma, 17 febbraio 1907, c. *Sarri.* (Perugia). (For. It., 1907, 265).

L'obbligo del F. C. di provvedere all'ufficiatura delle chiese, che ne siano rimaste sprovviste in seguito alla soppressione degli ordini religiosi, e, occorrendo, alla nomina ed al mantenimento del Parroco nelle chiese già parrocchiali, fu subordinato per le Marche e per l'Umbria, a differenza delle altre provincie, al riconoscimento, da parte dello stesso F. C. della necessità dell'ufficiatura e della cura delle anime. Ma, una volta che il F. C. abbia riconosciuto in fatto tale necessità e vi abbia provveduto, non può sottrarsi, neanche dopo la pubblicazione della legge 4 giugno 1899, all'adempimento degli obblighi.

9. Cass. Roma, 5 febbraio-8 marzo 1909, c. *Sarri.* (Dir. Eccl., 1909, 292).

Devono essere corrisposti al netto, e cioè senza detrazione dell'imposta di R. M. e della tassa di M. M. gli assegni dovuti dal F. C. per spese di culto e di ufficiatura di una chiesa.

10. Cass. Roma, 8-19 febbraio 1909, c. *Giacopelli* e Com. Terni. (Dir. Eccl., 1909, 127).

Al presente stato della legislazione ecclesiastica le attestazioni vescovili possono valere in giudizio come mezzo di prova, essendo il Vescovo un'autorità ecclesiastica riconosciuta dallo Stato.

Agli oneri religiosi annessi alle soppresse fondazioni il F. C. può adempiere per equipollenti e quindi in modo generico, salvo però il *diritto dei terzi.*

Perciò, se trattisi di onere imposto a favore di determinata persona fisica o giuridica (Parrocchia), e di onere legittimo, compete alla persona stessa il diritto di esigerne l'adempimento in modo specifico.

Soppresso dalle leggi eversive un Monastero, ma mantenuta in vita la Parrocchia ad esso unita, il F. C. ha l'obbligo di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della Parrocchia stessa, le quali erano dapprima sostenute con le rendite dell'ente soppresso.

A tali spese il F. C. è obbligato dal giorno della presa di possesso del patrimonio del soppresso Monastero, e non soltanto dal giorno della giudiziale domanda.

Il F. C. ha l'obbligo di adempiere agli oneri patrimoniali delle soppresse istituzioni entro i limiti della assegnazione ad esso fatta dal Demanio, nè allo stesso può essere imposto un onere superiore a ciò che annualmente ritrae per rendite patrimoniali da un soppresso Monastero.

11. Cass. Roma, 23 maggio-8 giugno 1910, c. *Filipponi-Chiorri* (Perugia). (Dir. Eccl., 1910, 329).

La *conveniente abitazione*, accordata al Parroco di una Parrocchia ex conventuale dall'art. 16 del Decreto Pepoli, non è un diritto reale di abitazione a sensi degli articoli 522 e seg. del cod. civ., ma è una semplice prestazione personale in natura, che può il F. C. fare mediante l'assegnazione di una qualunque casa.

Perciò non al Parroco, ma al F. C., incombe l'obbligo del pagamento del tributo fondiario su detta casa.

12. Cass. Roma, 19 giugno 1911, c. *Parr. S. Andrea* (Spello). (Rass., 1911, 477).

A norma degli articoli 1, 2 e 3 del Decr. Comm. per l'Umbria in data 27 ottobre 1860 e dell'art. 16 dell'altro Decr. 11 dicembre 1860 — tuttora in vigore — le annue L. 800 assegnate alle Parrocchie con meno di 500 anime e le L. 1200 assegnate a quelle con popolazione superiore a tal numero, sono a titolo di congrua nello stretto senso della parola e non pure per le spese di culto e di ufficiatura.

Titolo per avere le eventuali annualità arretrate, pertanto, non è la legge 30 giugno 1892, ma i citati decreti, dalla data dei quali è dovuto tanto l'assegno per congrua e spese di ufficiatura, quanto quello per il coadiutore riconosciuto necessario.

13. Cass. Roma, 26 aprile-4 agosto 1915, c. *Tiradossi* (Dir. Eccl., 1916, 243).

Non costituisce cosa giudicata, nel giudizio, in cui si discute dell'applicazione dei decr. comm. Pepoli 29 ottobre e 11 dicembre 1860 e del diritto del Parroco di una soppressa Collegiata ad avere un annuo assegno di congrua fino a completare la rendita di L. 1200, la sentenza resa in un precedente giudizio, nel quale si trattò dell'applicazione delle leggi 1892 e 1899 per far luogo alla liquidazione del supplemento di congrua fino a lire 900.

L'interpretazione di un precedente giudizio, fatta dal magistrato del merito, è insindacabile in Cassazione.

Le leggi del 1866, 1892 e 1899, nello stabilire un annuo supplemento di congrua ai Parroci, ebbero riguardo alle Parrocchie secolari povere, e non a quelle, che erano oneri conventuali o collegiali, per le quali l'obbligo del F. C., succeduto alla Cassa Eccl., derivava invece dall'essere esso addivenuto pro-

prietario dei beni già appartenenti agli enti soppressi, ed obbligati a mantenere le Parrocchie medesime.

Le leggi del 1892 e del 1899 non portarono alcuna innovazione ai decreti comm. Pepoli del 1860; e perciò dovevano essere mantenuti gli assegnamenti di congrua disposti, in applicazione dei decreti predetti, agli investiti di Parrocchie ex collegiate e conventuali.

14. Cass. Roma, 17 maggio-7 agosto 1915, c. *Maturo* (Acquasparta). (Dir. Eccl., 1916, 437).

È ammessibile il ricorso per Cassazione proposto dal Parroco, in rappresentanza della Parrocchia, sebbene rimosso dal Beneficio, quando, essendo già avvenuta tale rimozione, abbia prodotto appello e non sia stata sollevata alcuna eccezione in proposito.

Sono conservati quelli fra i canonicati delle chiese Collegiate, che hanno distintamente (e non collettivamente, come emanazione della parrocchialità esistente nel Collegio) l'obbligo di coadiuvare il Parroco nell'esercizio della cura delle anime.

I benefizî coadiutorali, legalmente esistenti, cioè aventi i requisiti della principalità e della permanenza dell'obbligo di coadiuvare il Parroco, sono equiparati ai benefizî parrocchiali, ed al pari di questi, vanno esenti dalla soppressione, senza che possa farsi questione della loro necessità o meno per l'adempimento dell'ufficio parrocchiale.

Perciò non può dallà poca estensione del territorio, dalla sua posizione e dal limitato numero degli abitanti dedursi la soppressione del benefizio coadiutorale ed escludersi la principalità e permanenza dell'obbligo della coadiuvazione.

14 *a*. Cass. Roma, 26 gennaio-23 febbraio 1916, c. *Rosi* (Gubbio).

« La tesi fondamentale del F. C. innanzi ai giudici di merito era, in sintesi, la seguente: ammesso pure, che fosse dimostrato il carattere ex conventuale della Parrocchia e che il soppresso Monastero avesse avuto nella Parrocchia un diritto di patronato, l'Amministrazione non potrebbe essere tenuta *ultra vires* del patrimonio dell'ente soppresso, nè ad un onere maggiore di quello sostenuto da quel Monastero (art. 11, 28 e 30 della legge 7 luglio 1866) e che, essendo questo onere già compreso nella maggior somma attivamente assegnata alla Parrocchia in base alla legge sulle congrue 4 giugno 1899, la domanda del Parroco doveva in ogni caso essere rigettata. Su questa tesi, che è fondata in diritto, la Corte di merito non ha motivato, ammettendo una prova testimoniale, completamente contraria ai principî del nostro diritto positivo, che regolano questa materia ».

15. Cass. Roma, 17 aprile-12 maggio 1917, c. *Cipollone*. (Dir. Eccl., 1918, 46).

Il Decreto Pepoli del 29 ottobre 1860, che stabilisce pei Parroci dell'Umbria un supplemento di congrua fino ad annue L. 1200, è stato abrogato dalle posteriori leggi del 1866, 1892 e 1899.

Le dette leggi del 1866, 1892 e 1899 riguardano così le Parrocchie semplici secolari, come quelle già annesse a Conventi o a Collegiate.

Nel determinare le rendite nette e disponibili del patrimonio dell'ente soppresso (Convento, Collegiata) per stabilire l'assegno per spese di culto ed ufficiatura dovuto dal F. C. alla Parrocchia già annessa all'ente stesso non devesi escludere il prelievo della tassa del 30 % pagata su quel patrimonio.

16. Cass. Roma, 18 giugno-4 luglio 1917, c. *Bertolini* (Bevagna). (Giur. Ital., I, 1, 829, n.).

La sentenza passata in giudicato, che ha statuito intorno alla misura del supplemento di congrua e dell'assegno per spese di culto nel giudizio trattato fra il F. C. e il Parroco investito del beneficio, fa stato anche in confronto del successore di lui, se non sia avvenuto mutamento nelle condizioni del beneficio.

Decreto Commissariale Valerio 3 gennaio 1861, n. 705, per la soppressione degli enti ecclesiastici nelle Marche. — Art. 16. - Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le Chiese degli Stabilimenti e delle Collegiate ed altre annesse ai benefizj ed istituzioni dianzi contemplate non possono più essere ufficiate dai religiosi, canonici od altri provvisti, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possono più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto dalla Cassa all'adempimento delle fondazioni stesse, non che all'ufficiatura delle chiese suddette, quando il Governo lo riconosca conveniente nell'interesse del culto.

In quanto alle pie fondazioni la Cassa vi provvederà coi redditi alle medesime annessi e non sarà tenuta a farvi fronte a proprie spese, quando le dotazioni siano mancate o non se ne possano altrimenti esigere i proventi.

Dove alle Comunità, Stabilimenti e Capitoli delle chiese Collegiate sia annessa cura d'anime, si potrà, nei casi, di cui sopra, provvedere con apposito decreto ad una conveniente abitazione, e ad un assegnamento di congrua, quando ne sia il caso, a favore di un provvisto, e, dove occorra, per la presentazione del beneficiato.

Non potrà però in nessun caso conservarsi la cura di anime che ad un solo individuo per ciascheduna delle anzidette chiese, quando anche quella spettasse o fosse già esercitata da tutti o più membri delle Comunità Collegiate.

1. Cass. Roma, 25 gennaio 1900, c. *Sbaffoni*. (S. Vittoria in Matenano). (Legge, 1900, I, 327).

L'annua rendita liquidata a favore di una chiesa parrocchiale, ai termini del decreto Valerio 3 gennaio 1861 per le Marche, rappresenta l'equo corrispettivo dei beni immobili, già spettanti alla chiesa stessa e sottoposti a conversione.

L'Amministrazione del F. C., succeduta alla Cassa eccl., non può quindi sottrarsi all'integrale pagamento della rendita liquidata col pretesto che una parte di essa sia adibita ad una spesa, che si sostiene non necessaria al culto.

2. Cass. Roma, 13 gennaio 1906, c. *Sbaffoni*. (S. Vittoria in Matenano).. (Riv., 1906, 32).

Per le leggi di soppressione l'obbligo imposto ad una Collegiata dalla bolla di fondazione della prestazione di un coadiutore o cappellano è passato all'Amministrazione del F. C.

Agli effetti dell'art. 21 del decreto Valerio, le soppressioni diventano irretrattabili dopo l'elapso di cinque anni; ma non eravi pregiudizio alle azioni, che potevano sperimentare gli enti esentati di diritto e di fatto dalla sop-

pressione pei beni appresi ingiustamente e senza le formalità volute dalla legge.

Anche a volere estendere la decadenza o prescrizione di cinque anni, di cui sopra, agli enti conservati, essa non potrebbe mai applicarsi allo esperimento dei diritti relativi all'adempimento di una obbligazione personale o creditoria, quella cioè della soddisfazione dell'onere del mantenimento di un coadiutore, già a carico della Collegiata e trasferito nel F. C.

3. Cass. Roma, 10 marzo 1906, c. *Grifoni* e *Casali*. (Riv., 1906, 150).

Non è soggetto alla prescrizione trentennale il diritto dell'investito di un ente conservato ad esigere la dotazione dell'ente stesso, essendo questa data come retribuzione dell'adempimento continuo degli obblighi inerenti, prescritti dalla legge nell'interesse pubblico.

Può la prescrizione verificarsi unicamente in rapporto alle annualità scadute, in quanto queste costituiscano un credito dell'investito.

Le Sagrestie abolite dal Decreto Valerio sono quelle facienti parte degli enti morali collegiati soppressi, non quelle costituenti enti a sè.

Non è dato confondere le Sagrestie, che sono pertinenze ed accessorî delle Chiese, senza fine proprio, con quelle, che, sebbene inservienti alle Chiese, sono enti autonomi distinti con propria dotazione, destinata alfine del mantenimento delle fabbriche, della custodia e conservazione dei Tempii e degli arredi sacri.

È giudizio di fatto incensurabile quello del magistrato di merito, che abbia riconosciuto in una Sagrestia il carattere di ente autonomo.

L'art. 30 della legge 7 luglio 1866 è applicabile, nei rapporti del F. C., ai soli enti soppressi, non già agli enti morali conservati.

4. Cass. Roma, 19-26 febbraio 1908, c. *Sbaffoni*. (S. Vittoria in Matenano). (Dir. Eccl., 1908, 270).

Eretta con una bolla pontificia una Collegiata ed una Parrocchia, con l'obbligo da parte dei membri della Collegiata di coadiuvare il Parroco, questi ha diritto di pretendere dal F. C., che nel supplemento di congrua sia compreso anche l'assegno pel coadiutore.

5. Cass. Roma, 31 gennaio-14 febbraio 1910, c. *Magnanelli*. (Rass. 1910, 206).

È erroneo il ritenere che nel determinare la Cassa Ecclesiastica l'ammontare delle spese di culto inerenti ad una chiesa ex Collegiata, si siano comprese nella somma determinata dalla detta Cassa anche le spese del Capitolo.

I certificati della Curia, in materia di loro competenza, sono atti attendibilissimi pel giudice di merito, come risulta in modo generico dall'art. 17 della legge sulle guarentigie e in modo specifico dagli articoli 30 e 37 del reg. 25 agosto 1899.

6. Cass. Roma, 15 febbraio-17 marzo 1910, c. *Tombari* (Barbara). (Dir. ed Econ. Publ., 1910, 58).

Le spese necessarie per il mantenimento e l'ufficiatura di una chiesa annessa ad un ente soppresso nelle Marche devono essere determinate, non

nella misura, in cui erano corrisposte dall'ente soppresso, ma nella misura del bisogno, fino a concorrenza delle rendite apprese.

La congrua ai Parroci delle chiese annesse agli enti soppressi nelle Marche, va regolata, tenendo presenti, in relazione alle rendite dei beni dell'ente onerato e soppresso, anche le necessità della vita, ma mai in misura minore di quella stabilita per tutti i Parroci dalla legge 4 giugno 1899.

7. Cass. Roma, 28 febbraio-15 marzo 1912, c. *Becchetti*. (Sassoferrato). (Rass., 1912, 330).

Le spese di culto in favore delle Parrocchie rimaste dopo la soppressione delle Collegiate, alle quali erano unite, debbono essere inerenti alle funzioni parrocchiali, limitate ai bisogni strettamente necessarî per l'esercizio del culto e non oltrepassare le forze del patrimonio pervenuto dal soppresso ente collegiale.

8. Cass. Roma, 18 maggio 1912, c. *Scuriatti*. (Esanatoglia). Rass., 1913, 17).

Quando una Parrocchia, già unita ad ente poi soppresso, sia stata da questo divisa ed abbia avuto autonomia prima della pubblicazione del Decreto Valerio 3 gennaio 1861, la liquidazione delle spese di culto o del supplemento di congrua va fatta nella stessa misura delle altre Parrocchie.

9. Cass. Roma, 20 gennaio-6 febbraio 1913, c. *Gasparri*. (Servigliano). (Dir. Eccl., 1913, 147).

L'assegno dovuto per spese di Sacrestia di una chiesa parrocchiale ex Collegiata è inscindibile ed irriducibile, non venendo tali spese a cessare colla scomparsa della parrocchialità collegiale.

La soppressione di una Collegiata non può mai pregiudicare l'ente conservato Parrocchia, il quale ha sempre diritto a tutto l'assegno per spese di culto.

La Sacrestia non è un *accessorio* della Collegiata o della Parrocchia, avendo essa, come la Fabbriceria, l'amministrazione della chiesa parrocchiale o Collegiata.

Il Parroco, come rappresentante dell'ente Parrocchia, non può chiedere il rimborso al F. C. delle somme anticipate per spese di culto dai suoi predecessori.

10. Cass. Roma, 13 marzo-1° aprile 1913, c. *Taramanni* (Genga). (Dir. Eccl., 1913, 314).

Quando una Parrocchia, già incorporata ad un Monastero, sia stata dotata, resa autonoma e costituita in beneficio ecclesiastico, non ha diritto, essendo cessata la conventualità, ad avere dal F. C., quale successore del Monastero, uno speciale assegno annuo per le spese di culto e di ufficiatura.

Non vi è *domanda nuova*, vietata in appello, quando l'attore deduce un nuovo ordine di ragioni giuridiche a sostegno della stessa domanda proposta in primo grado.

Perciò ben può, in appello, il Parroco chiedere in linea subordinata, che la sua domanda per le spese di culto e di ufficiatura, qualora fosse respinta

in base al carattere della conventualità, venisse accolta in base al diritto di patronato spettante al F. C., succeduto al Monastero antico patrono.

11. Cass. Roma, 5-31 gennaio 1914, c. *Fazi*. (Dir. Eccl., 1916, 299).

La sentenza resa in un giudizio, in cui l'attore agiva per un interesse proprio, cioè per avere, quale erede del defunto Parroco, il rimborso di spese di culto, non costituisce cosa giudicata nel giudizio promosso dal nuovo Parroco, in rappresentanza dell'ente, per conseguire le spese di restauro degli edifizi parrocchiali.

Unita in forza di convenzione una Parrocchia ad un Monastero col patto che, avvenendo la partenza dei monaci per qualunque titolo e in qualsivoglia tempo, i beni già costituenti la dotazione della Parrocchia dovessero a questa ritornare, non si verifica la *condizione risolutiva* del contratto, quando l'abbandono del convento da parte dei monaci sia dovuto ad un *evento politico* (annessione delle Marche al Regno d'Italia).

Per l'art. 16 del decreto Valerio quando la Cassa ecclesiastica trovi unita una Parrocchia ad un Monastero, questo *stato di fatto* esige il rispetto dei diritti acquisiti sul patrimonio della soppressa corporazione religiosa.

Perciò il F. C., venuto in possesso di detto patrimonio non può esimersi dal provvedere alla congrua per l'investito, alla sua abitazione e a quanto altro occorra al culto e mantenimento della Parrocchia, nonchè ai restauri degli edifizi parrocchiali.

12. Cass. Roma, 16 gennaio-27 agosto 1914, c. *Mauri* (Macerata). (Dir. Eccl., 1916, 348).

Il ricorso per cassazione è validamente notificato nel domicilio eletto dal resistente nella notificazione della sentenza impugnata, anzichè nel suo domicilio reale.

Il F. C. è tenuto a soddisfare alle chiese parrocchiali già unite ad enti soppressi le spese di culto e di ufficiatura, cui erano tenuti gli enti medesimi.

Tale obbligo è però limitato all'entità del patrimonio assegnatogli dal Demanio, e nella quantità attualmente esistente, non essendo giusto che le diminuzioni patrimoniali avvenute senza colpa del F. C., possano essere da lui risentite.

Perciò, ceduti i beni di una Parrocchia ad un Ordine religioso, il quale in corrispettivo della cessione erasi assunto tutti i pesi della Parrocchia stessa, il F. C., a cui passarono i detti beni, come di proprietà dell'Ordine monastico, non può avere un obbligo maggiore di quello impostogli dall'art. 30 della legge 7 luglio 1866.

Quando le rendite di tali beni vengano a difettare per essere assorbite dal passivo, il Parroco ha diritto al rimborso totale delle spese di culto pel tempo, in cui fu in vigore la legge 30 giugno 1892, cioè dal 1° luglio 1892 al 30 giugno 1899, e pel tempo posteriore al rimborso stesso nella misura del 15 % sull'ammontare della congrua, giusta l'art. 2 della legge 4 giugno 1899.

Non è dovuto al Parroco, pel tempo, in cui ebbe vigore la legge del 1892, il rimborso dell'imposta di R. M. sul supplemento di congrua.

La legge 4 giugno 1899 è innovativa e non semplicemente dichiarativa od esplicativa di quella del 30 giugno 1892.

La Curia vescovile è persona giuridica distinta dalla Parrocchia ed ha potestà di certificare quanto risulti dagli atti conservati nei suoi archivi e nella cancelleria.

Perciò non può negarsi efficacia probatoria ad un certificato della Curia vescovile riguardante le spese di culto di una Parrocchia, salvo l'apprezzamento insindacabile su di esso del giudice di merito.

13. Cass. Roma, 12 marzo 1924, c. *Ciocci*. (Dir. Eccl., 1925, 37).

L'autorizzazione richiesta dall'art. 1 del R. D. 1° agosto 1920, n. 1059, riguarda le liti attinenti alla consistenza patrimoniale degli enti e non quelle, che tendono ad acquisire un nuovo cespite alla detta consistenza.

Se una parrocchia conventuale ebbe un patrimonio proprio, conservato dopo la soppressione del convento, da quello deve trarre i mezzi pel suo funzionamento (congrua, spese di culto e servizio della chiesa), salvo il supplemento di congrua nei modi di legge.

In difetto di titolo, per caratterizzare un ente ecclesiastico di fronte alle leggi civili bisogna attenersi allo stato di fatto, salvo che la situazione di diritto risulti da un atto dell'autorità legittima.

L'art. 16 del Decreto Valerio, per cui l'ufficiatura e le spese per il culto sono a carico dell'Amministrazione succeduta alla Cassa ecclesiastica, si riferisce unicamente alle chiese non parrocchiali.

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251, per la soppressione delle Corporazioni religiose nelle provincie napoletane. — Art. 24. - Quando per decessi, concentramenti od altra causa qualunque le chiese dei conventi e delle Collegiate, ed altre annesse a benefici, non possano più essere ufficiate da religiosi, canonici o benefiziari, cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa Ecclesiastica alla ufficiatura di dette chiese ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

Le chiese dei conventi soppressi non più ufficiate dai religiosi dei rispettivi ordini, non che le altre per qualsivoglia causa esenti dagli Ordinari, saranno considerate chiese regie, anche per gli effetti della correlativa giurisdizione e provvedute di rettori.

1. Cass. Roma, 10-17 febbraio 1909, c. Parr. S. Giov. Magg. in Napoli (*Giancola*). (Dir. Eccl., 1909, 132).

Gli oneri delle spese di culto e dell'ufficiatura non possono mai gravare la quota curata di massa, staccata dal patrimonio di una collegiata soppressa, dovendo detta quota servire unicamente al mantenimento del parroco.

A norma degli articoli 21 e 24 del D. L. 17 febbraio 1861, fu stabilito, che i canonici delle Collegiate soppresse, ricevendo la rendita netta delle medesime, fossero in obbligo di soddisfare in proporzione agli oneri inerenti a tale rendita, ma che quando per morte, concentramenti od altra causa le chiese dei soppressi Istituti non potessero più essere ufficiate dai beneficiari, si dovesse provvedere alla ufficiatura di dette chiese a spese della Cassa Ecclesiastica.

Tali disposizioni furono confermate dalla legge 7 luglio 1866, art. 38, sostituendo il F. C. negli oneri della soppressa Cassa Ecclesiastica.

Il F. C. è solamente tenuto all'adempimento dei pesi inerenti ai beni dei soppressi enti religiosi o di culto per via di equipollenti, erogando le rendite nel conseguimento dei fini in gran parte d'interesse generale, che gli vennero additati dalle leggi eversive.

L'obbligo del F. C. di concorrere alle spese di culto e di ufficiatura delle soppresse chiese Collegiate, e di rimborsare quelle che eventualmente fossero state anticipate, deriva dalla legge e sorge non appena cessata la analoga obbligazione da parte degli investiti e non solo dal giorno della domanda giudiziale.

È erronea la sentenza, che, nella esistenza dei canonici tuttora superstiti alla soppressione della Collegiata ed obbligati per la loro quota alle spese di culto ed ufficiatura della chiesa, pone l'intero obbligo a carico del F. C.

2. Cass. Roma, 1-20 aprile 1912, c. *Giustiniani — De Nardis.* (Dir. Eccl., 1912, 351).

L'ufficiatura della chiesa di una ex collegiata senza cura di anime, a cui deve provvedere, per l'art. 24 del Decr. Luog. del 1861, la Cassa Ecclesiastica (ora F. C.) non va intesa nel senso della continuazione degli uffici che avevano i canonici, facendo cioè rivivere sotto altra forma l'ente soppresso, ma nel senso che si adempiano le pie fondazioni esistenti nella Collegiata, le quali soltanto sopravvissero alla soppressione.

Le Collegiate semplici furono abolite e debbono, per l'art. 24 del Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1861 considerarsi quali *Chiese Regie*: il Governo, cui spetta, per mezzo del F. C., di provvedere agli oneri specifici derivati dalle pie fondazioni può anche chiuderle e soddisfare all'adempimento di tali oneri in altre chiese, quando ritenga il funzionamento di detta Collegiata non necessario alla popolazione.

Le chiese ex Collegiate aventi cura d'anime rimasero alle dipendenze dell'ordinario diocesano anche dopo la pubblicazione del decr. 17 febbraio 1861.

È apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione il decidere se una chiesa debba considerarsi come collegiata avente cura d'anime e se tale requisito sia stato, prima della soppressione, permanente o semplicemente occasionale.

La mancata presentazione, innanzi la Suprema Corte, di atti e documenti fa sì che la Corte stessa abbia ad attenersi alla interpretazione data dai giudici di merito.

Sussistendo come apprezzamento di fatto che in una chiesa ufficiavano distintamente la Collegiata e la Parrocchia, e che quest'ultima non faceva parte della Collegiata, ma costituiva un ente a sè, è evidente che nella chiesa stessa potessero celebrarsi uffici prettamente parrocchiali (matrimoni, battesimi, registri di nascita e di morte, ecc.) senza che per questo fatto potesse la Collegiata classificarsi fra quelle aventi cura d'anime.

Nel caso di Collegiata semplice e quindi soppressa in forza delle leggi eversive, non è ammissibile l'azione per ottenere l'ufficiatura della chiesa promossa dal Vescovo e dal Parroco.

I diritti parrocchiali sono regolati da speciali disposizioni legislative e non possono formare oggetto di ufficiatura di una chiesa considerata come Collegiata, nel caso in cui tali diritti fossero da quest'ultima completamente distinti e separati.

(Continua).

BREVI RISPOSTE

105. - La Messa cantata, in alcuni luoghi detta « alla Spagnuola » cioè senza i Ministri parati, può sostituirsi alla solenne per necessità o altra giusta causa. Deve però esservi *sempre* chi prosegua il canto delle parti consuete.

106. - L'Ordinario che vuole infliggere la sospensione a un sacerdote semplice (che non ha beneficio) concubinario, a norma del can. 133 § 4, qualora quegli risponda allegando ragioni contro il monito intimatogli (can. 2178), deve sempre vagliarle insieme coi due esaminatori, e dare il precetto formale, dopo il quale può procedere alla sospensione. Dal fatto che il can. 2170 parla di parroco amovibile e di beneficiato inamovibile, non deve arguirsi che pel sacerdote non beneficiato possa trascurarsi l'intervento degli esaminatori, il quale è legittimato già solo dalla presentazione di *causas excusationis*. Invero il can. 2178 parla semplicemente di chierico, capace di sospensione; e dal can. 2359 chiaramente si deduce che tutta la procedura dei canoni 2176-2181 deve osservarsi almeno coi « clerici *in sacris* ».

107. - Delle consuetudini che appariscono contrarie al Codice o anche ai decreti liturgici (di questo parleremo più ampiamente ben presto) è giudice l'Ordinario, a norma del can. 5. Non tocca quindi a noi rispondere ai quesiti, che spesso ci si fanno, se siano *tollerabili* o no.

108. - Al quesito se l'« atto eroico di carità » a favore delle Anime purganti, impedisca l'acquisto del Giubileo (*semel sibi*) crediamo poter rispondere negativamente. Secondo alcuni il Giubileo non obbligherebbe, ma darebbe facoltà di acquistare per sè la prima volta la indulgenza plenaria: e in tal caso cessa ogni questione. Ma anche ammesso il contrario, cioè che chi lucra il Giubileo la prima volta, debba aver l'intenzione di lucrarlo per sè, niente impedisce di subordinare questa intenzione alla volontà del Signore, che può prevalere pel voto implicito nell'atto. Ad ogni modo, non c'è obbligo di ritrattare il detto voto per lucrare il Giubileo, nè quindi occorre rinnovarlo, dopo lucratolo.

109. - I privilegi *comuni* delle Basiliche *minori*, sono soltanto quelli del conopeo (senza oro nè argento) del campanello e dello stemma. Nulla si dispone in diritto circa la precedenza su altre chiese.

110. - Perchè il Vescovo possa esentare totalmente dalla giurisdizione parrocchiale un gruppo di persone, occorre che esse facciano *vita comune* in determinato luogo: can. 464 § 2 *religiosas familias et pias domos* cfr. can. 580. Quindi non basta che in quel luogo vi sia un *ufficio* di carattere diocesano.

111. - Ad arbitrio del Vescovo si può tollerare la consuetudine di tener presente per l'intera ora chi viene prima che termini il *Gloria Patri* del primo salmo o il *Gloria* della Messa.

112. - La suppellettile sacra deve essere inventariata; quindi, anche a scanso di responsabilità, non è lecito nè prudente vendere a compratori ambulanti pianete, camici e altri arredi logori, senza licenza del Vescovo (cfr. can. 1532 § 2 «nisi res *sit minimi momenti*» cioè anche per queste occorre ricorrere all'Ordinario, che può dare il permesso senza sentire il Consiglio amministrativo).

113. - Le risoluzioni della S. C. del Concilio in *Ardachaden.* (p. 889) non si applicano se il defunto, nel luogo ove muore, non aveva nè domicilio, nè quasi-domicilio, trovandovisi accidentalmente. Quindi se viene trasportato e funerato nella *sua* parrocchia (can. 1230 § 2) il parroco del luogo ove avvenne il decesso non ha diritto ad alcuna porzione; se invece vien funerato nel luogo del decesso, spetta la porzione parrocchiale al parroco o ai parroci propri (can. 1236) semprechè il comodo trasporto sia possibile.

CRONACA ECCLESIASTICA

Cause di beatificazione. — Oltre i decreti di cui abbiamo fatto menzione nei precedenti numeri, non vogliamo trascurare le *Congregazioni* in cui furono discusse e avanzate le cause di vari Servi di Dio, come segue:

3 giugno 1924. - Congregazione ordinaria: Nuova disquisizione circa la validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia di Vannes, sopra la fama di santità di vita, virtù e miracoli in genere del Ven. Servo di Dio *Giovanni Maria Robert de la Mennais*, Sacerdote, Fondatore della Congregazione dei Fratelli dell'Istituzione Cristiana e delle Figlie della Provvidenza.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari per la Cassa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio *Placido Baccher*, Sacerdote secolare del Terzo Ordine di S. Domenico, Rettore dalla vecchia chiesa del SS.mo Nome di Gesù (volgarmente «Gesù Vecchio») in Napoli.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio *Maria di Gesù Deluil Martiny*, Fondatrice delle Figlie del Cuore di Gesù.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Serva di Dio *Giovanna Antida Thouret*, Fondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità.

Intorno alla validità dei Processi per la Causa di Beatificazione o Dichiarazione del Martirio e causa del Martirio, segni e prodigi, nonchè del non culto dei Venerabili Servi di Dio *Emanuele Ruiz* e sette Compagni martiri, dell'Ordine dei Frati Minori, uccisi, come si asserisce, in odio alla Fede.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia Vescovile di Cartagena e Murcia sopra un miracolo da Dio operato per interces-

sione della Ven. Serva di Dio *Maria Angela Astorch*, Monaca Cappuccina, Fondatrice dei Monasteri di Saragozza e Murcia.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari per la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della Ven. Serva di Dio *Paola Frassinetti*, Fondatrice dei Monasteri del suo Ordine, in Saragozza e Murcia.

Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia Vescovile di Brescia sopra miracoli da Dio operati per intercessione della Venerabile Serva di Dio *Bartolomea Capitanio*, Fondatrice primaria dell'Istituto delle Suore della Carità, in Lovere, Diocesi di Brescia.

Finalmente intorno alla sentenza del Giudice delegato dal Vescovo di Novara, circa il culto non mai prestato al Servo di Dio *Contardo Ferrini*, professore nell'Università di Pavia, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII.

19 maggio 1925. - Congregazione ordinaria in cui fra l'altro si discusse: intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio *Paolina M. Jaricot*, di Lione, fondatrice delle Pie Opere della Propagazione della Fede e del Rosario vivente.

Id. id. del Servo di Dio *Abba Ghebre Michele*, Sacerdote indigeno aggregato alla Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, ucciso, come si asserisce, in odio alla Fede, in Abissinia.

23 giugno 1925. - Congregazione particolare, che ha trattato:

1° Della validità dei Processi Apostolici sopra i miracoli proposti per la canonizzazione della Beata *Ludovica de Marillac*, vedova *Le Gras*, Confondatrice della Pia Società delle Figlie della Carità;

2° Intorno alla validità dei Processi ordinario e apostolico costruiti in in Viviers, sul martirio e segni e miracoli dei Servi di Dio *Giacomo Sales*, Sacerdote e *Guglielmo Saltemoke*, coadiutore della Compagnia di Gesù;

3° Intorno alla validità del Processo Apostolico costruito in S. Bonifacio (Canadà) sopra un miracolo nella causa del Ven. *Andrea Uberto Fournet*, Fondatore delle Figlie della Croce, dette di S. Andrea;

4° Intorno alla validità dei Processi Apostolico e Ordinario nella Causa del Servo di Dio *Domenico Savio*, alunno dell'Oratorio Salesiano;

5° Circa il non-culto nella causa del Servo di Dio *Paolo Ginhac*, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù;

6° Circa il non-culto nella causa della Serva di Dio *Maria Soledad Torres Acosta*, Fondatrice delle Serve di Maria, Ministre degli Infermi;

7° Circa il non-culto nella causa della Serva di Dio *Maria Teresa Carlotta de Lamourous*, Fondatrice delle Suore della Misericordia;

8° Circa il non-culto nella causa della Serva di Dio *Anna Margherita Emilia Adelaide de Vialar*, Fondatrice delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione;

9° Circa il non-culto nella causa della Serva di Dio *Maria Poussepin*, Fondatrice delle Suore della Presentazione di Tours;

10° Circa il non-culto nella causa del Servo di Dio fra *Corrado da Parzham*, laico cappuccino;

11° Circa il non-culto nella causa della Serva di Dio *M. Giuseppa Ros-*

sello, del III Ordine di S. Francesco, Fondatrice delle Figlie della Misericordia di Savona.

30 giugno 1925. - Congregazione Antipreparatoria, circa l'eroicità delle virtù del Servo di Dio *Giovanni Bosco,* Fondatore della Pia Società Salesiana e delle Figlie di Maria SS.ma Ausiliatrice.

21 luglio. - Congregazione ordinaria, in cui fra l'altro si discusse della revisione degli scritti della Serva di Dio Suor *Maria di Gesù* (al secolo Emilia d'Oultremont), Fondatrice delle Suore di Maria Riparatrice.

28 luglio. - Congregazione antipreparatoria su tre miracoli nella causa di beatificazione della Ven. *Lucia Filippini,* Fondatrice dell'Istituto delle Maestre Pie Filippine.

27 ottobre. - Congregazione antipreparatoria sopra i miracoli nella causa della Ven. *Giovanna Antida Thouret.*

Nomine Pontificie. — Il S. P. ha nominato gli E.mi Cardd. Ragonesi, Bonzano e Sincero, *membri del Supremo Tribunale della Segnatura;* Mons. Giacomo Ryan e il R. P. Pietro Vidal, S. J., *Consultori della S. C. dei Seminari e Studi*; Mons. Augusto Boudinhon, *Prelato Votante della Segnatura*; Monsignor Costantino Aiuti, *Delegato Apostolico nell'Indocina*; Mons. Cesare Orsenigo, *Nunzio Ap. in Ungheria*; Mons. Angelo Rotta, *Delegato Ap. a Costantinopoli*; Mons. Paolo Giobbe, *Nunzio Ap. in Colombia*; Mons. Angelo Mercati, *Prefetto degli Archivi Vaticani*; Mons. Filippo Giobbe, *Sostituto della S. C. per la Chiesa d'Oriente*; il Card. Cagiano de Azevedo, *Membro della S. C. degli Affari Eccl. Straordinari*; Mons. Ermenegildo Pasetto, il P. Pasquale Robinson O. F. M., e il P. Pietro Vidal S. J., *Consultori della S. C. di Propaganda Fide.*

Necrologio. — Dopo gli ultimi annunziati (p. 62), sono defunti i seguenti vescovi: Riccardo Collins, vesc. di *Hexham & Newcastle* (Inghilterra); Dionisio Kelly, vesc. di *Ross* (Irlanda); Ignazio Gladés Berzi, di *Tebe* (rito copto); L. Carlo Ligonnès du Pont, di *Rodez*; Massimo Sedfaoui, di *Minieh* in Egitto (rito copto); Emmanuele Lago y Gonzales, arciv. di *Compostella*; Alessandro Christie, di *Oregon-City* (U. S. A.); Tommaso Gius. Dowling, vesc. di *Hamilton*; Zeno Bustos, di *Córdoba* in Argentina; Giacomo Stammler, di *Basilea*; Roberto Achille Razzoli, di *Marsico Nuovo* e *Potenza*; Agostino Fischer-Colbrie di *Cassovia* (Czecoslovacchia); Placido Ferniani, di *Ruvo* e *Bitonto*; Tommaso Kurialacherry, di *Changanacherry* (Malabar); Card. Ludovico Nazario Bégin, arciv. di Quebec; Luca Pappafava, di *Lesina* (Jugoslavia); Luca Piergiovanni, di *Civitavecchia*; Demetrio Cadi, Patriarca di *Antiochia* di rito greco-melchita.

RECENSIONI

Von Pastor barone Ludovico, *Storia dei Papi dalla fine del medio evo.* Vol. IX. Gregorio XIII, 1572-1585. Versione italiana di Mons. Prof. Pio Cenci, archivista dell'Archivio Vaticano. Roma, 1925. In-4° di p. XLVIII-950. L. 70.

Potrebbe senza dubbio bastare il semplice annunzio di un nuovo volume dell'opera monumentale, poichè già la sua pubblicazione costituisce un avvenimento pieno di importanza per la storia, non pure dei Papi, ma della Chiesa intera. E in realtà anche questo volume, se lo si volesse intitolare *Storia della Chiesa sotto Gregorio XIII* ben poco avrebbe da cambiare. Si vegga p. es. nel secondo capitolo, quanto mirabilmente sia esposta l'opera di S. Carlo, S. Teresa, S. Filippo Neri, che può in certo modo trattarsi indipendentemente da quella di Gregorio XIII. Ma oltre per queste doti di universalità, comune agli altri volumi della *Storia dei Papi*, il presente ci interessa particolarmente pel soggetto che tratta: Gregorio XIII, un papa fin qui largamente misconosciuto, la cui figura sembrava affatto scomparire tra quelle popolarissime del suo predecessore, S. Pio V, e del suo successore Sisto V. Il poderoso volume che gli dedica il Pastor vale più che qualsiasi monumento a rimetterla in grande e meritata luce nella storia del Pontificato Romano. La simpatica descrizione della sua vita e caratteristica, di dotto giurista, serio, calmo, equilibrato, d'una istancabile laboriosità, (diceva che bisognava operare sempre come se si fosse per vivere sempre, e vivere come se ogni ora si avesse a morire, e che temere la morte era perpetua morte: nè doveva temersi che per ben vivere) ci fa subito presentire il provvidenziale strumento eletto da Dio pel compimento dell'opera di S. Pio V: riforma interna, lotta antiturca, riconquista esterna in Francia, Inghilterra, Germania, specialmente fortunata quanto ai due baluardi antiluterani della Polonia e dei Paesi Bassi. Ma oltre a ciò risalta favorevolmente la sua attività in favore delle missioni, l'amore profondo per la scienza ecclesiastica, — è Gregorio il papa dei Collegi e Seminari — la premura istancabile pel benessere materiale di Roma e del suo Stato. Anche un semplice accenno allo svolgimento copioso di questa traccia (in cui la parte preponderante è dedicata alla Germania pp. 420-673, mentre quasi nessuna pagina è dedicata al resto d'Italia, fuori dello Stato pontificio, e di Milano) esigerebbe limiti troppo più ampi di quelli in cui siamo costretti. Non possiamo a meno di menzionare lo splendido capitolo su la «notte di S. Bartolomeo» (pp. 346-371) che ha un'importanza decisiva per un argomento sì spesso sfruttato nella polemica. Speciale importanza hanno per noi le pagine dedicate all'esecuzione dei decreti tridentini, alla formazione delle congregazioni e nunziature, alla costituzione giuridica dei nuovi Ordini religiosi, alla correzione del *Corpus iuris canonici*, del martirologio, del calendario, ecc.

Lottini P. Joannes O. P., *Divi Thomae Aq. Summa Theologica in breviorem formam redacta usui Seminariorum aptata.* Pars I. Torino, Marietti, in-8° di p. 608. L. 25.

Niuno ignora che l'ideale dell'insegnamento teologico è di farlo prendendo come libro di testo la Somma dell'Angelico. Ma questo ideale non è di facile attuazione pratica. Nelle scuole troppe cose

si insegnano, anche da chi vuol seguire strettamente il metodo tomistico, che non sono nella Somma: basta compulsare i poderosi volumi del compianto P. Janssens, i quali sono appunto destinati a riempire la esposizione della Somma; viceversa molte questioni che l'Angelico tratta ampiamente, o non rispondono più allo stato attuale delle scienze, specialmente naturali, o non fanno parte del programma comunemente seguito nelle scuole: anche l'ordine delle materie suole spesso invertirsi. L'Ill.mo P. Lottini, Commissario del S. Officio, ha assunto (crediamo per primo) l'arduo compito di conciliare qui l'ideale con la pratica, e v'è riuscito in maniera ch'era quasi impossibile a sperarsi. Non ha dato, intendiamoci bene, un sunto della Somma, nel senso di esprimere con brevi parole quel che l'Angelico espone diffusamente, nè ha preso lo schema della Somma per traccia di proprie elucubrazioni, come il Billuart; ma tutto quello che era utile e anche opportuno lo ha lasciato tal quale, organizzandolo giudiziosamente con chiare epigrafi, quale: *Ratio capitis, Quaestio, Conclusio, Scholion, Corollarium, Observatio, Obiectio*, ecc., senza trascurare nulla neppure dalle risposte alle obiezioni. Ha però diviso bene la materia in trattati e capi, nei quali ultimi, per lo più è raccolta tutta la contenenza dei vari articoli. Con una giudiziosa cernita del copioso materiale che S. Tommaso offre su punti ora meno trattati nelle scuole, ha potuto così restringere in poco più di 600 pagine di comoda e nitida composizione tutta la *prima pars* della Somma, distinta in sette trattati: *Prolegomena, De Deo uno, De Deo Trino, De Deo creatore, De Angelis, De Homine, De Rerum gubernatione*. Certo un'opera siffatta attesta un «lungo studio a grande amore» tale da valere pel lettore più che ogni altra commendatizia; ma oltre a ciò il modo come ha effettuato il suo difficile intento è davvero superiore a ogni elogio, e costituirà senza dubbio un titolo di grande merito per l'autore presso le scuole teologiche, e presso tutti i cultori di S. Tommaso. Vengano presto i seguenti volumi a completare un simile aureo testo teologico, che risponde pienamente ai desideri della Santa Sede.

Pierami Ab. Benedetto, *Vita del Servo di Dio Pio X*, pubblicata a cura della Postulazione, con prefazione del barone L. de Pastor. Torino, Marietti, 1925. In 8.° di p. 212. L. 5.

A differenza di altre *Vite* del grande e santo Pontefice, questa esposizione, per quanto popolare e attraentissima, è tutta desunta dalle fonti più rigorosamente sicure, dagli atti del Papa, dalle informazioni assunte dai congiunti, da E.mi Cardinali e da altri testimoni oculari; sfrondata di tutti quei leggendari episodi che s'avviticchiano al vero. Ben dice nella prefazione il Pastor che di questi abbellimenti la figura semplice, buona e angelica di Pio X non ha punto bisogno; e che basta la cognizione genuina della sua vita quale qui è offerta, a confermare l'opinione di santità oggi sì mirabilmente diffusa nel popolo in tutto il mondo. E non vi ha dubbio che questa vita varrà a produrre frutti preziosi di santità e zelo apostolico specialmente nei sacerdoti che la leggeranno.

Felder P. Ilarino O. M. C., *L'ideale di S. Francesco d'Assisi*. Versione dal tedesco del P. Leone de Lavertezzo del med. ord. Due vol. in-8° di p. 340+320. Firenze, Lib. Ed. Fiorentina.

L'A. confessa di aver dedicato alla composizione di quest'opera tutta la parte migliore della sua vita, almeno un trent'anni di riflessione e di studi, impiegati intorno a questa domanda: «Che volle, in realtà, S. Francesco?». Per la quale intendeva non già quello soltanto che S. Francesco volle e aveva ottenuto in sè stesso al termine della sua vita, ma

quello che volle anche per gli altri, per i suoi, mediante i suoi, per tutta la società umana. Sembra strano che, con tanta fioritura di studi francescani, questo punto, l'*ideale* di S. Francesco debba ancora venire esplorato con tanta fatica; ma ci se ne rende conto a percorrere queste pagine, ove il caratteristico nella persona e nell'opera del Santo viene attinto, senza alcuna influenza di moderne idee e di soggettivismi, da un minuto e rigoroso esame delle fonti francescane, e nello studio profondo del francescanesimo primitivo. Vediamo così, non da meditazioni più o meno brillanti, ma dai testi più sicuri, quel che Francesco pensasse del Vangelo, di Cristo, dell'Eucaristia, della Chiesa; come attuasse nella povertà, nell'umiltà, nella semplicità e purezza, nella letizia e carità il suo ideale di esser una vivente espressione del Vangelo; come concepisse la fraternità, la pacificazione, l'apostolato della scienza, del buon esempio, del sacrificio e della preghiera, quale attuazione dell' evangelico Regno dei cieli negli uomini e nella natura tutta. È un libro mirabile, questo, una eloquente dimostrazione di quanta pietà, di quanta arte e poesia sia ancora fecondo il più rigoroso studio storico.

Todesco L., *Corso di storia della Chiesa*. Vol. III. Il medio evo cristiano. Torino, P. Marietti. In-8° di p. 588. L. 21,50.

L'A. prosegue felicemente il suo intento da lui troppo modestamente così enunciato: « dare una narrazione breve e facile, che tocca i precipui argomenti e porge alcune notizie fondamentali, tanto per aiutare a orientarsi in una disciplina sì vasta e complessa, e offrire una lettura agevole a chiunque desidera informazioni sommarie ». In realtà egli scrive un lucido testo di scuola, che procede spedito, senza i continui « rifarsi da capo » di altri pregiati manuali; e abbastanza copioso, che non si limita affatto a « informazioni sommarie », ma sviscera bene ogni questione. Anzi se qualche difetto può esser rilevato, è a nostro parere in parecchie divagazioni episodiche e in citazioni di « parole », che potrebbero eliminarsi senza alcun detrimento dell'esposizione. Ma deve tenersi conto anche del carattere apologetico e non di rado polemico dell'opera.

Il presente volume abbraccia quattro epoche, la carolingia, i secoli di ferro, da Gregorio VII a Innocenzo III, e da questi a Bonifacio VIII. A ragione l'A. vi dà grande risalto alla storia della cultura, dimostrandone l'anima nell'idea religiosa sotto l'efficacia della Chiesa. Accrescono il pregio dell'opera la bella forma, che non di rado assurge a vera ed efficace eloquenza.

Avv. Tiberio Natalucci, *Gli assegni e supplementi di congrua e per le spese del culto*, ecc., ecc. — Roma, Desclée e C., 1925, 1 vol. in-8°, L. 3.

Questo volumetto contiene sapientemente coordinate tutte le norme legislative e regolamentari relative dei vari supplementi di rendita ai vescovi, di assegno ai canonici cattedrali e palatini, di congrua ai parroci, ai vicari e cappellani curati; agli assegni agli economi spirituali; e agli aumenti per le spese di culto.

Il lavoro procede con metodo: vien dato prima il testo della legge e ad esso son fatte seguire le varie sentenze della Cassazione, con citazione precisa della causa e di chi l'ha promossa.

In questa vasta raccolta di leggi e di sentenze che va dal 1866 al 1923, con la citazione della giurisprudenza della Corte Suprema, tanto favorevole che contraria, l'ecclesiastico, qualunque sia il suo grado nella gerarchia può trovare con facilità quanto concerne le sue relazioni economiche con il Fondo per il culto.

Questo prontuario pertanto riesce della massima utilità agli uomini di legge e al clero il quale gli ha già fatto un'ottima accoglienza acquistando in breve giro di tempo la prima edizione.

Il Kant, il Neokantismo e la obbiettività della conoscenza; 1925 (Desclée et C^{i}, Piazza Grazioli). L. 4.75.

Nell'annunciato lavoro il prof. Giuseppe Calderoni, già noto per altri pregiati studi critico-filosofici, prende a discutere la grave questione della obbiettività della conoscenza nei riguardi della relativa concezione Kantista e Neokantista. Dopo una breve esposizione della genesi del Kantismo e del sistema gnoseologico del Kant, e una critica del medesimo, con analisi fine e logica stringente, dimostra la insufficienza della concezione Neocritica, e con vigorosa argomentazione, dotata anche di originali prove, afferma la obbiettività della conoscenza. Il lavoro per la sua chiarezza e solidità merita di essere conosciuto da quanti si occupano delle vive questioni filosofiche del giorno.

Si è pubblicata la *Terza Edizione* ritoccata ed ampliata dall'Autore del Volume del P. Abbate D. Paolo Ferretti

PRINCIPII TEORICI E PRATICI DI CANTO GREGORIANO

Un vol. in-8° gr. L. **12** — (Roma, Desclée e C^{i}, Editori).

Imprimatur: P. Sales O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.

RITUALE ROMANUM

PAULI V PONTIFICIS MAXIMI

IUSSU EDITUM

ALIORUMQUE PONTIFICUM

CURA RECOGNITUM

ATQUE AUCTORITATE

SSMI D. N. PII PAPÆ XI

AD NORMAM CODICIS IURIS CANONICI

ACCOMMODATUM

EDITIO TYPICA

Edizione su carta indiana; altezza della pagina, compreso il margine, mm. 145, larghezza mm. 90, spessore del libro mm. 20. - Luce esatta della stampa millimetri 125 × 76. Peso gr. 240.

Un volume in-18° di pagine VIII-948, adorno di varie artistiche incisioni. Stampa accurata, caratteri neri e nitidissimi, impressi in rosso-nero, con riquadratura rossa alle pagine. - Carta sottile ed opaca.

Prezzi netti

Sciolto . . . . . L. 17 —
Per l'Estero . . . . . Frs. 18 —

Legato in tela nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, taglio rosso *e busta* . . . . . L. 23 —
Per l'Estero . . . . . Frs. 24 —

Legato in tela nera, angoli arrotondati dorso flessibile, taglio dorato *e busta* . . . . . L. 24 —
Per l'Estero . . . . . Frs. 25 —

Legato in pelle zigrino nera, angoli arrotondati, dorso flessibile, taglio rosso *e busta* . . . . . L. 29 —
Per l'Estero . . . . . Frs. 30 —

Legati in pelle zigrino nera angoli arrotondati, dorso flessibile, taglio dorato *e busta* . . . . L. 32 —
Per l'Estero . . . . . Frs. 33 —